REGOLAMENTO (CEE) N. 3311/88 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1988

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 4154/86 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4134/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (¹), relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di Taiwan, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1653/88 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 4134/86 prevede la possibilità di adeguare, secondo la procedura di cui all'articolo 11, i limiti quantitativi fissati nell'allegato II per tener conto delle modifiche apportate alla classificazione dopo l'entrata in vigore della nomenclatura;

considerando che occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CEE) n, 1023/70 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86 è modificato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 153 del 18. 6. 1988, pag. 1.